

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Le attività di acconciatore e di estetista, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitale e svolte in luogo pubblico o privato, con o senza scopo di lucro, sono disciplinate in tutto il territorio comunale dalla Legge 14 Febbraio 1963, n. 161, modificata dalla Legge 23 Dicembre 1970, n. 1142, 17 Agosto 2005 n. 174, dalla L. 4 Gennaio 1990, n. 1, dalla L.R. 27 Novembre 1991, n. 29 e dal D.L. 31 gennaio 2007 n. 7 convertito nella Legge 2 Aprile 2007 n. 40, dagli artt. 17 e 18 della L.R. 16 Agosto 2007, n. 21, nonché dalle disposizioni del presente regolamento.
2. Anche nel caso in cui tali attività vengano svolte in palestre, clubs, circoli privati, luoghi di cura, ospedali, caserme, ricoveri per anziani, istituti di estetica medica, negozi di profumeria e in qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle leggi e disposizioni di cui al presente regolamento.
3. Non sono soggette al presente regolamento:
 - A) le attività di lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona ma soltanto la produzione di un bene commerciale;
 - B) le attività nelle quali si compiono atti propri delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie previste dal testo unico leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 2

Tipologia degli esercizi

1. La dichiarazione di cui all'art. 6 può essere presentata per una o entrambe le seguenti tipologie:

A - ACCONCIATORE : trattasi di attività comprendente tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare.

I trattamenti e i servizi di cui sopra possono essere svolti anche con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti ai sensi della legge 11 Ottobre 1986, n. 713, e successive modificazioni.

Alle imprese esercenti l'attività di acconciatore, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 Marzo 1998, n. 114 e successive modificazioni.

Le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti e ai servizi indicati al comma 1, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

B - ESTETISTA: trattasi di attività, esercitabile indifferentemente su uomo o donna, ai sensi dell'art. 1 della L. 4 Gennaio 1990, n. 1 e comprendente tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

Comprende anche le attività di decorazione e ricostruzione delle unghie.

2. Tali attività, l'uso dei prodotti cosmetici – definiti tali dalla L. 11 Ottobre 1986, n. 713 –, nonché l'uso delle apparecchiature in essa consentite sono regolamentate dalla L. 4 Gennaio 1990, n. 1 e dalla L.R. 27 Novembre 1991, n. 29.
3. L'attività di estetica non include l'attività di tatuaggio (anche se semi-permanente) e piercing. Per queste ultime attività sono necessari: l'abilitazione specifica e locali distinti e separati, pur essendo possibile utilizzare i vani accessori in comune.
4. Per l'attività di tatuaggio e/o piercing è necessaria anche un'autorizzazione sanitaria specifica.
5. L'attività di "Onicotecnico", anche se esercitata in maniera esclusiva, rientra tra le attività di Estetista.

Articolo 3

Abilitazione professionale

1. L'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento è subordinato al possesso della prescritta abilitazione professionale prevista rispettivamente da:
 - a) per l'acconciatore: art. 3 della Legge 17 Agosto 2005 n. 174, nonché le disposizioni regionali previste dall'art. 4 della medesima Legge;
 - b) per l'estetista : art. 3 della Legge 4 Gennaio 1990 n. 1 e art. 4 della L.R. 27 Novembre 1991 n. 29.
2. Per il riconoscimento della qualifica l'interessato/a presenta richiesta direttamente alla C.P.A. presso la Camera di Commercio di Padova.
3. Il possesso del predetto requisito viene documentato in allegato alla D.I.A.; è ammessa l'autocertificazione qualora una C.P.A. (da indicare presso quale C.C.I.A.A.) abbia già riconosciuto in capo allo stesso il possesso di tale requisito.

Articolo 4

Attività didattiche e fuori dell'esercizio

1. Le attività soggette al presente regolamento, esercitate ai fini didattici su soggetti diversi dagli allievi, o esercitate temporaneamente ai fini promozionali sono sottoposte a comunicazione preventiva, con le medesime modalità degli esercizi.
2. Le predette attività possono essere svolte anche al di fuori dell'orario di normale apertura dell'esercizio.
3. Previa convenzione da stipularsi tra le parti le attività di acconciatore possono essere esercitate occasionalmente anche presso enti, istituti, associazioni ed eccezionalmente, presso il domicilio del cliente (persone inferme, con gravi difficoltà di deambulazione, o per particolari e straordinarie occasioni), usufruendo della D.I.A. relativa all'esercizio, da esibirsi ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
4. E' fatto divieto di esercitare l'attività in forma ambulante o di posteggio sia su area pubblica che privata.

Articolo 5

Modalità per l'apertura di un esercizio

1. Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di acconciatore o di estetista, deve presentare apposita dichiarazione di inizio di attività con le modalità previste dall'art. 19 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241, corredata della documentazione prevista nella modulistica ("allegato A")-.

2. L'imprenditore, sia quale ditta individuale che nel caso di società, può attivare anche più esercizi in questo Comune, purché per ciascun esercizio e ciascuna attività venga indicata, quale responsabile, la persona in possesso della abilitazione professionale, con la quale sia in atto uno dei contratti di lavoro previsti dalla legge.

Articolo 6

Contenuti della D.I.A. - dichiarazione di inizio attività

1. La D.I.A. viene presentata al Comune, per ognuno degli esercizi che si intendono aprire, dall'intestatario dell'impresa individuale o dal Legale Rappresentante per le società, per i locali e le eventuali attrezzature in essa indicati.
2. La dichiarazione può essere presentata anche per l'esercizio congiunto delle attività di acconciatore e di estetista nella stessa sede, compatibilmente con le disposizioni di cui al comma successivo purché, per ogni specifica attività, il titolare o il direttore tecnico dell'azienda siano in possesso delle rispettive abilitazioni professionali o esistano uno o più soci lavoratori provvisti delle relative abilitazioni professionali.
3. I vani adibiti all'attività di estetista devono essere separati da quelli destinati all'attività di acconciatore nonché da quelli destinati alla vendita di prodotti per l'igiene e la cura della persona, la quale può essere esercitata in un vano comune (ad es. sala d'attesa).
4. Nella dichiarazione devono essere indicati e/o autocertificati tutti gli elementi utili per dimostrare il possesso dei requisiti personali, professionali e dei locali nonché la specificazione delle prestazioni previste e delle relative attrezzature da utilizzare.
5. Per la dichiarazione può essere utilizzato il modello "allegato A" – che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento - nel quale viene indicata anche la documentazione da allegare per le varie fattispecie.

Articolo 7

Modalità di gestione della pratica

1. La D.I.A. viene gestita con le modalità ed i termini previsti nella Legge 7 Agosto 1990 n. 241.
2. In caso di incompletezza della D.I.A. (dichiarazione e/o documentazione) il Responsabile del Procedimento ne richiede la regolarizzazione nei tempi e modi previsti dagli artt. 6, 7 e 8 della citata Legge 241/1990.
3. La ditta in assenza di situazioni ostative formalmente evidenziate da parte del Comune può, trascorsi 30 gg. dalla presentazione della D.I.A., iniziare l'attività dandone contestuale comunicazione al Comune (utilizzando il modello "allegato B")-.
4. Il Comune effettua le verifiche in ordine alle situazioni autocertificate ed in particolare verifica:
 - a) - il possesso dell'abilitazione professionale presso la C.P.A.;
 - b) - l'idoneità strutturale, la salubrità ed igiene dei locali tramite l'AULSS;
 - c) - la regolarità edilizia.
5. Nel caso i predetti riscontri non risultino acquisibili dal Comune entro il termine di 30 gg. dal ricevimento della comunicazione, viene comunicata alla ditta la sospensione dei termini di riscontro prevista nella prima parte del comma 3 dell'art. 19 della Legge 241/1990.
6. Qualora il riscontro (compresa l'eventuale regolarizzazione) porti ad un esito positivo dell'istruttoria, la conclusione della pratica viene formalizzata con una dichiarazione/presa d'atto.

7. Qualora, invece, il riscontro porti ad un esito negativo, per le circostanze previste al 3° comma dell'art. 19 della Legge 241/1990, è prevista l'adozione di motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti (se nel frattempo intrapresa), ferma restando la eventuale responsabilità penale per quanto autocertificato.

Articolo 8 Modifiche

1. Ogni modifica sostanziale nell'esercizio dell'attività (direttore responsabile o incarico a persona abilitata diversa dal titolare, dei locali ivi compreso il trasferimento in altro edificio, attrezzature ecc.) rispetto a quanto autorizzato inizialmente, è soggetta alla presentazione di una D.I.A. e la relativa pratica viene espletata con le medesime modalità riportate nel precedente art. 7.
2. Il Comune, verificata la regolarità della nuova situazione, perfeziona la pratica aggiornando la "presa d'atto".

Articolo 9 Adempimenti nell'esercizio dell'attività

1. Entro 30 giorni dall'inizio dell'attività deve essere presentata anche istanza per l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane o al Registro Ditte per le imprese non artigiane.
2. La sospensione dell'attività per un periodo superiore ad un mese deve essere comunicata al Comune entro 30 gg. dal suo inizio. Analoga comunicazione deve essere inviata contestualmente alla riapertura dell'esercizio.
3. Per circostanziate cause di forza maggiore la sospensione dell'attività può protrarsi per un periodo superiore fino ad un massimo di 24 mesi. A tal fine la ditta deve presentare documentata istanza al Comune che è tenuto a dare formale riscontro.
4. La cessazione dell'attività, sia per chiusura dell'esercizio che per cessione del ramo d'azienda, deve essere comunicata al Comune entro 30 gg. dalla data di riferimento, restituendo l'originale del documento "presa d'atto".

Articolo 10 Subingresso nella titolarità o gestione dell'azienda

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà di un esercizio, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta la presentazione di una nuova D.I.A. da parte di chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempreché sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia in possesso della abilitazione professionale.
2. Qualora il subentrante sia già in possesso della abilitazione professionale alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio o, in caso di morte, alla data di acquisto del titolo, e non apporti modifiche alla situazione già autorizzata, può iniziare l'attività subito dopo aver presentato al Comune la D.I.A. come da modello "allegato A".

Articolo 11 Accertamenti igienico-sanitari

1. L'accertamento e l'attività di controllo e verifica dell'idoneità strutturale, la salubrità e l'igiene dei locali, delle apparecchiature, delle dotazioni tecniche e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività, inclusi i procedimenti tecnici usati in dette attività, spettano al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda U.L.S.S. territorialmente

competente. Tutte le attrezzature devono rispondere ai requisiti previsti dalla normativa vigente relativa alla sicurezza e pertanto tutte le attrezzature devono essere marchiate CE.

2. Il responsabile dell'esercizio prima della presentazione della Comunicazione di effettiva apertura (allegato B") cui al 3° comma dell'art. 7, deve depositare in Comune la documentazione tecnica comprovante il rispetto dei requisiti sanitari dei locali in conformità a quanto previsto nel successivo art. 12, e la eventuale autocertificazione relativa al rispetto degli stessi (utilizzando il modello "allegato C"). Se in quest'ultimo modello viene compilata anche l'autocertificazione non è tenuto ad attendere il parere dell'AULSS per l'inizio dell'attività. Se, invece, sceglie di non produrre l'autocertificazione, dovrà attendere l'esito del parere AULSS prima di presentare la Comunicazione d'inizio attività "allegato B".
3. Il Comune trasmette all'Azienda ULSS la sopraccitata documentazione per l'accertamento previsto, come indicato all'art. 7 comma 4 lett. b). Se il riscontro dell'AULSS non perviene al Comune entro 30 gg. dalla data di ricevimento della richiesta di parere, questo si ritiene acquisito positivamente per silenzio-assenso, come previsto all'art. 19, 3° comma della Legge 241/1990. Nel caso di riscontro negativo o interlocutorio il Comune ne dà comunicazione alla ditta interessata ai fini dell'adeguamento, ove possibile.

Articolo 12 Requisiti dei locali

1. Ai fini del riscontro dell'idoneità igienico sanitaria i locali dell'esercizio devono possedere i seguenti requisiti di base:
 - a) le attività di estetista devono essere svolte in locali appositi ed esclusivi e comunque separati da quelli eventualmente destinati all'attività di acconciatore;
 - b) le attività di acconciatore ed estetista possono essere svolte presso l'abitazione dell'esercente a condizione che i locali siano separati da quelli adibiti a civile abitazione;
 - c) i locali devono possedere i requisiti strutturali previsti dalle norme nazionali e regionali e dai regolamenti edilizi locali (altezza, superficie, aerazione, illuminazione) nonché quelli relativi all'igiene e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, di prevenzione antincendio e antinfortunistica;
 - d) essere dotati di impianti tecnologici, idrotermosanitari ed elettrici rispondenti alle prescrizioni della normativa vigente;
 - e) avere i pavimenti i rivestimenti delle pareti, fino a ml. 2,00 di altezza, realizzati con materiali resistenti alle sostanze corrosive e perfettamente lavabili;
 - f) essere dotati di lavandino con acqua corrente calda e fredda;
 - g) essere dotati di adeguato servizio igienico con locale antibagno; qualora il numero degli addetti sia superiore a cinque (compreso il titolare) devono essere previsti servizi igienici distinti per clienti e dipendenti;
 - h) essere dotati di idonei contenitori per il contenimento e la raccolta dei rifiuti urbani, assimilabili agli urbani e/o speciali;
 - i) rispettare la normativa relativa al superamento delle barriere architettoniche, con grado di visibilità ai sensi del D.M. n. 236/1989.

Articolo 13 Norme igieniche per l'esercizio delle attività

1. La strumentazione utilizzata nell'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento deve essere conservata ed utilizzata in perfetto stato igienico.

2. Gli strumenti necessari per la prestazione diretta sul cliente (rasoi, forbici, spatole, spazzole, pennelli, pinze ecc.) devono essere preferibilmente del tipo monouso, o essere di volta in volta disinfettati e sterilizzati per mezzo di apparecchi dotati di certificazione di idoneità.
3. I clienti sottoposti ai trattamenti di varia natura devono essere preventivamente informati dall'operatore sulle possibili conseguenze (allergie cutanee, ecc.) derivanti dall'uso delle sostanze e prodotti vari utilizzati.
4. Gli operatori addetti devono attenersi alle eventuali modalità operative emanate dalle autorità preposte.

Articoli 14 Orari

1. Gli orari giornalieri massimi di apertura ed esercizio delle attività sono fissati con ordinanza del Sindaco, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.
2. Viene prevista ordinariamente la chiusura obbligatoria nelle giornate festive (domeniche e festività infrasettimanali). Tuttavia tale chiusura diviene facoltativa in occasione delle festività infrasettimanali che cadano di Lunedì o Sabato. E' inoltre prevista la possibilità (facoltativa) di apertura per tutto il periodo dall'1 Dicembre al 6 Gennaio, domeniche comprese, con esclusione del 25 Dicembre (Natale) e 1 Gennaio (Capodanno).
3. Non viene previsto un orario minimo di apertura e la chiusura infrasettimanale è da ritenersi facoltativa.
4. Gli esercizi situati all'interno dei Centri Commerciali possono fare coincidere il loro orario con quello previsto in generale per gli esercizi commerciali del Centro stesso, ivi comprese per le circostanze – festività di apertura in deroga.
5. E' fatto obbligo al responsabile dell'esercizio di esporre l'orario liberamente scelto e preventivamente comunicato all'Amministrazione comunale in maniera ben visibile dall'esterno dell'esercizio.
6. E' concessa la prosecuzione dell'attività oltre i limiti di orario, purché a porte chiuse e solo per l'ultimazione delle prestazioni a favore della clientela presente nell'esercizio all'orario previsto per la chiusura.

Articolo 15 Tariffe

1. Il titolare/responsabile dell'esercizio deve esporre le tariffe in maniera ben visibile all'attenzione della clientela in prossimità della cassa dell'esercizio.

Articolo 16 Controlli - sanzioni - ricorsi

1. Gli agenti incaricati della vigilanza sulle attività previste nel presente regolamento sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali in cui si svolgono le attività suddette.
2. Fatto salvo quanto specificatamente previsto dall'articolo 5 della Legge 174/2005 (per l'attività di acconciatore) e dall'art. 12 della Legge 1/1990 (per l'attività di estetista), le violazioni alle norme del presente regolamento sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 Euro come indicato dall'art. 7/bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267. Si applicano le procedure di cui alla Legge 24 Novembre 1981, n.

689 e successive modificazioni.

Il Comune, inoltre, accertata l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente regolamento, previa diffida, può disporre la sospensione dell'attività nonché disporre la sua cessazione quando vengano meno i requisiti che ne hanno consentito l'inizio o non ottemperi, entro 180 gg., alle prescrizioni di cui alla diffida stessa o per gravi violazioni delle leggi di riferimento sopra richiamate.

3. Le D.I.A. non perfezionate entro un anno dalla loro presentazione vengono dichiarate decadute e archiviate senza esito.
4. Per gli esercizi che sospendano l'attività per un periodo superiore ai 3 mesi (e fatta salva la proroga per cause di forza maggiore prevista all'art. 9, 3° comma) viene dichiarata la perdita degli effetti della D.I.A. e disposta la chiusura.
5. I provvedimenti di cui ai commi 2 – 2° periodo – 3 e 4 vengono adottati con le modalità previste dagli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990 e nei loro confronti è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione della decisione o da quella di piena conoscenza della stessa.

Articolo 17 Attività abusive

1. Ferme restando le sanzioni di cui all'art. 16 il Comune ordina la immediata cessazione dell'attività quando questa venga esercitata senza che sia stata presentata la D.I.A. di cui all'art. 6, disponendo altresì la chiusura dell'eventuale locale.
2. Qualora l'ordine non venga eseguito, il Comune dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato.

Articolo 18 Aggiornamento delle vecchie autorizzazioni

1. I titolari di imprese autorizzate all'esercizio delle attività di Parrucchiere per uomo e donna come disciplinate dalla normativa precedente alla Legge 17 Agosto 2005, n. 174 e dal relativo Regolamento Comunale (ora sostituito dal presente) hanno diritto alla rettifica sulle rispettive autorizzazioni della denominazione in "ACCONCIATORE". Tale rettifica non è soggetta ad adempimenti né adeguamenti da parte dell'esercente.
2. L'aggiornamento di cui al comma precedente viene riconosciuto in deroga a quanto previsto dall'art. 12 del presente regolamento. La predetta deroga non è riconosciuta in caso di subingresso da parte di altra ditta o di trasferimento dell'attività in altri locali.

Articolo 19 Norme transitorie e abrogazione norme precedenti

1. Le pratiche avviate a partire dall'1 maggio 2007, in base ai principi introdotti dall'art. 10 del D.L. 7/2007 in Legge 40/2007, sono comunque disciplinate dalla presente nuova regolamentazione.
2. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali riguardanti le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna, estetista e, in modo particolare, quelle contenute nel regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 07.02.1995 e successive modifiche ed integrazioni.

Modulistica:

“allegato A”: schema D.I.A.

“allegato B”: schema comunicazione di effettiva apertura;

“allegato C”: trasmissione documentazione per verifica requisiti igienico sanitari ed eventuale autocertificazione requisito idoneità sanitaria dei locali

INDICE

art. 1 - Oggetto del regolamento

art. 2 - Tipologia degli esercizi

art. 3 - Abilitazione professionale

art. 4 - Attività didattiche e fuori dell'esercizio

art. 5 - Modalità per l'apertura di un esercizio

art. 6 - Contenuti della dichiarazione di inizio attività

art. 7 - Modalità di gestione della pratica

art. 8 - Modifiche

art. 9 - Adempimenti nell'esercizio dell'attività

art. 10 - Subingresso nella titolarità o gestione dell'azienda

art. 11 - Accertamenti igienico - sanitari

art. 12 - Requisiti dei locali

art. 13 - Norme igieniche per l'esercizio delle attività

art. 14 - Orari

art. 15 - Tariffe

art. 16 - Controlli - sanzioni - ricorsi

art. 17 - Attività abusive

art. 18 - Aggiornamento delle vecchie autorizzazioni

art. 19 - Norme transitorie e abrogazione norme precedenti

ALLEGATO "A"

AL COMUNE DI LEGNARO
UFFICIO COMMERCIO – ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DICHIARAZIONE INIZIO ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE
 ESTETISTA
(art. 10, comma 2, D.L. 31.01.2007 n. 7 convertito con modificazioni da L. 02.04.2007 n. 40)

Il/la sottoscritto/a _____ nella sua qualità di :

titolare dell'omonima ditta individuale - C.F. _____

Legale Rappresentante della società _____

altro (da specificare): _____

avente sede al seguente indirizzo _____

ed iscritta al Registro Imprese della CCIAA di _____ al nr. _____

VISTI: l'art. 19 della Legge 7 agosto 1990 n.241; l'art.10 del D.L. 31 Gennaio 2007 n.7 convertito nella Legge 2 Aprile 2007 n.40; gli artt.17 e 18 della L.R. 16 Agosto 2007 n. 21 nonché gli artt. 5 e 6 del Regolamento Comunale per l'esercizio delle attività di Acconciatore ed Estetista, presenta

DICHIARAZIONE di INIZIO dell'ATTIVITÀ di

A)-**ACCONCIATORE** di cui alla Legge 17 agosto 2005 n.174;

B)-**ESTETISTA** di cui alla Legge 04.01.1990 n.1 e L.R. 27.11.1991 n.29

da esercitare nei locali siti in Legnaro, Via/Piazza _____

interni a (eventualità da indicare) palestra circolo privato luogo di cura ricovero

per anziani negozio di _____ altro _____

L'attività avrà inizio presumibilmente a partire dal _____.

Responsabile dell'esercizio sopraindicato, in possesso della prescritta abilitazione professionale, è: lo scrivente la seguente persona:

_____ come da certificazione rilasciata in data

_____ dalla C.P.A. di _____ (allegato).

Si precisa che trattasi di subingresso nei confronti della ditta

A tale scopo, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, e consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nonché della decadenza dei benefici prodotti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere ai sensi dell'art. 75 del medesimo decreto,

D I C H I A R A

l. di essere nato/a a _____ il _____

2. di essere residente a _____ c.a.p. _____

indirizzo: _____ - tel. nr. _____

3. di conoscere ed accettare le norme del Regolamento Comunale per l'esercizio delle attività di acconciatore ed estetista;

4. che l'attività che intende svolgere prevede principalmente le seguenti prestazioni: _____

5. da eseguirle con l'utilizzo delle seguenti attrezzature: _____

6. che i locali indicati rispettano la normativa edilizia in quanto per gli stessi è stata rilasciato il certificato di agibilità n. _____ in data _____.

7. che dal punto di vista strutturale, della salubrità e dell'igiene, i locali indicati rispondono ai requisiti previsti all'art. 12 del Regolamento Comunale per acconciatori ed estetiste.

8. di essere consapevole che, in assenza di formale evidenziazione da parte del Comune di eventuali situazioni ostative, e previo deposito nel Comune stesso della documentazione tecnica comprovante il rispetto dei requisiti sanitari dei locali e delle attrezzature, l'esercizio potrà essere attivato trascorsi almeno 30 gg. dalla acquisizione al protocollo comunale della presente D.I.A., provvedendo preventivamente a depositare l'autocertificazione di cui all'"allegato C" al Regolamento e contestualmente all'inizio dell'attività inviare allo stesso Comune la comunicazione di effettiva apertura "allegato B" al Regolamento. In alternativa: NO: vedi punto 9.

9. (eventuale, in alternativa al punto 9) : che per l'apertura dell'esercizio intende comunque attendere (oltre ai prescritti 30 gg.) il riscontro della certificazione di idoneità igienico - sanitaria dei locali da parte della AULSS. A tal fine presenterà quanto prima la relativa documentazione.

Oppure: che trattasi di D.I.A. per subingresso, senza apportare modifiche ai locali ed alle attrezzature, motivo per cui in base all'art.10 del Regolamento può iniziare subito l'attività.

10. di essere consapevole che la copia della presente D.I.A., corredata della ricevuta o protocollo comunale, nonché della comunicazione inviata contestualmente all'inizio dell'attività, sostituirà a tutti gli effetti l'Autorizzazione amministrativa; la presente, pertanto, sarà conservata nell'esercizio per essere esibita a richiesta delle forze dell'ordine e delle altre autorità abilitate ai controlli.

Ai fini dell'istruttoria della pratica allega la seguente documentazione:

1) documento o autocertificazione relativa alla abilitazione professionale del responsabile dell'esercizio;

2) accettazione incarico responsabile con abilitazione professionale (se diverso dal titolare o Legale Rappresentante);

3) pianta dei locali (preferibilmente in scala 1:50 o 1:100), in 3 copie firmate da Tecnico abilitato;

- 4) documentazione comprovante la disponibilità dei locali per l'attività indicata;
5) fotocopia documento di riconoscimento.

Altra eventuale (barrare le righe che interessano):

- dichiarazione e/o atto notarile comprovante il subingresso
 copia atto costitutivo della Società, Associazione o altra fattispecie
 altro (da indicare): _____

_____, li _____

Firma _____

DICHIARAZIONE DEL DELEGATO O DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) INDICATE ALL'ART. 2 D.P.R. 252/1998 (autocertificazione)

[Per le società di capitali (S.p.a., S.r.l.): il legale rappresentante e gli altri componenti l'organo di amministrazione; per le S.n.c.: tutti i soci; per le S.a.s.: i soci accomandatari]

Il sottoscritto _____

nato il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| a _____

c.f. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

residente a _____ in via/piazza

consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, nonché della decadenza dei benefici prodotti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere ai sensi dell'art. 75 del medesimo decreto, dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 10 della Legge n. 575 del 31.5.1965 e successive modificazioni

data _____

firma _____

(Allegare la fotocopia del documento di identità)

DICHIARAZIONE DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) INDICATE ALL'ART. 2 D.P.R. 252/1998 (autocertificazione)

[Per le società di capitali (S.p.a., S.r.l.): il legale rappresentante e gli altri componenti l'organo di amministrazione; per le S.n.c.: tutti i soci; per le S.a.s.: i soci accomandatari]

Il sottoscritto _____

nato il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| a _____

c.f. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

residente a _____ in via/piazza

consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, nonché della decadenza dei benefici prodotti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni

non veritiere ai sensi dell'art. 75 del medesimo decreto, dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 10 della Legge n. 575 del 31.5.1965 e successive modificazioni.

data _____

firma _____

(Allegare la fotocopia del documento di identità)

Istruzioni e pro-memoria per chi compila il Modello "D.I.A. per ACCONCIATORE e/o ESTETISTA"

- ✓ La denuncia (D.I.A.) soprariportata sostituisce la relativa autorizzazione amministrativa; pertanto deve essere conservata nel locale ed esposta al pubblico. Può essere utilizzata anche per le attività temporanee esercitate in occasioni varie.
- ✓ Ricordarsi di barrare le ipotesi che interessano! (☐)
- ✓ La dichiarazione temporaneamente sostitutiva del notaio deve specificare la data di decorrenza dell'atto, e, se trattasi di affitto di azienda, anche la data di cessazione e le condizioni di proroga e di risoluzione anticipata e gli estremi di avvenuta registrazione (si consiglia di allegare una copia dell'atto medesimo).
- ✓ Non è necessario applicare la marca da bollo.
- ✓ Nel caso delle società la dichiarazione (autocertificazione) deve essere presentata: per le società di capitali (S.p.a, S.r.l., S.c.a r.l.): il legale rappresentante e gli altri componenti l'organo di amministrazione; per le S.n.c.: tutti i soci; per le S.a.s.: i soci accomandatari, nonché dal delegato, se presente (con relativa fotocopia del documento di identità).
- ✓ La firma del richiedente NON DEVE essere autenticata. Essa può essere apposta in presenza di un funzionario presso l'ufficio competente a ricevere la documentazione OPPURE è possibile allegare alla domanda una fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore;
- ✓ Le eventuali variazioni degli elementi relativi alla ragione sociale, alla sede dell'impresa, alla compagine sociale nonché alla struttura dei locali, comportano la presentazione di una nuova apposita D.I.A.

Ulteriori adempimenti:

- tenere esposto, ben visibile dall'esterno, l'orario di apertura/chiusura dell'esercizio;
- tenere esposta la Tabella con le tariffe delle prestazioni ;
- registrare la propria attività presso l'Ufficio Tributi Comunale;
- registrare la propria attività presso la Camera di Commercio.

Per ulteriori informazioni relative all'attività rivolgersi all'Ufficio Commercio: 049.8838960

Informativa ai sensi dell'art. 10 della Legge 675/1996: i dati sopra riportati sono raccolti ed utilizzati a norma delle disposizioni vigenti esclusivamente ai fini del procedimento per il quale sono richiesti.

Il denunciante dovrà conservare nel locale un esemplare della D.I.A. e della Comunicazione, dopo aver fatto apporre sul medesimo il timbro di ricezione da parte del Comune.

ALLEGATO "B"

AL COMUNE DI LEGNARO
UFFICIO COMMERCIO – ATTIVITÀ PRODUTTIVE

COMUNICAZIONE DI EFFETTIVA APERTURA
ATTIVITÀ DI

- ACCONCIATORE
 ESTETISTA

(art. 7, comma 3, Regolamento Comunale)

Il/la sottoscritto/a _____ nella sua qualità di :

- titolare dell'omonima ditta individuale - C.F. _____
 Legale Rappresentante della società _____
 persona responsabile dell'esercizio (in possesso dell'abilitazione professionale) per conto della ditta _____
con sede _____

in riferimento alla D.I.A. presentata in data _____ e protocollata al n. _____

per l'attività di ACCONCIATORE ESTETISTA

da esercitarsi nei locali siti in Legnaro, Via/Piazza _____

in relazione a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 19 della Legge n. 241/1990, come modificato dell'art. 3 della Legge n. 80/2005, e in ottemperanza all'art. 7, comma 3 del vigente Regolamento Comunale disciplinante la materia,

D I C H I A R A

- che restano confermate tutte le situazioni indicate nella sopraccitata D.I.A.
 che rispetto a quanto riportato nella sopraccitata D.I.A. sono state apportate le seguenti variazioni: _____

ed: avendo depositato in data _____ la documentazione tecnica ed autocertificato il rispetto dei requisiti sanitari dei locali ("allegato C")

oppure

- avendo conseguito il parere favorevole dell'A.U.L.S.S. n. 14 in data _____, relativamente al rispetto dei requisiti sanitari dei locali (di cui si allega copia)

C O M U N I C A

che l'attività sopraindicata avrà inizio dal _____

Legnaro, _____

(firma)

ALLEGATO "C"

AL COMUNE DI LEGNARO
UFFICIO COMMERCIO – ATTIVITÀ PRODUTTIVE

ATTIVITÀ DI	<input type="checkbox"/> ACCONCIATORE
TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE	<input type="checkbox"/> ESTETISTA
(art. 11, comma 2, Regolamento Comunale)	

Il/la sottoscritto/a _____ nella sua qualità di :

- titolare dell'omonima ditta individuale - C.F. _____
- Legale Rappresentante della società _____
- persona responsabile dell'esercizio (in possesso dell'abilitazione professionale) per conto della ditta _____
- con sede _____

in riferimento alla D.I.A. presentata in data _____ e protocollata al n. _____

per l'attività di ACCONCIATORE ESTETISTA

da esercitarsi nei locali siti in Legnaro, Via/Piazza _____

in relazione a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 19 della Legge n. 241/1990, come modificato dell'art. 3 della Legge n. 80/2005, e in ottemperanza all'art. 11, comma 2 del vigente Regolamento Comunale disciplinante la materia,

T R A S M E T T E

copia (in quanto ne conserva l'originale) della seguente documentazione tecnica ai fini del riscontro del rispetto dei requisiti sanitari dei locali:

- elenco delle prestazioni (tra quelle ammesse per la tipologia di attività) e dichiarazione se ci sono dipendenti o meno;
- elenco delle attrezzature e relative schede tecniche e certificazione di conformità alle vigenti norme di sicurezza;
- certificato di agibilità edilizia dei locali;
- autorizzazione alla immissione negli scarichi fognari per la specifica attività;
- certificato di conformità degli impianti elettrici, denuncia degli stessi e della messa a terra (D.P.R. 547/1955);
- dichiarazione circa i sistemi di disinfezione e sterilizzazione adottati e/o di utilizzo di attrezzature monouso.

Legnaro, _____

(firma)

ed inoltre

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:

1. che i locali e le attrezzature indicate, e di cui alla sopraelencata documentazione, rispettano i requisiti tecnici ed igienico - sanitari previsti dal vigente Regolamento Comunale per l'esercizio delle attività di acconciatore ed estetista;
2. di conoscere le "norme igieniche per l'esercizio delle attività" previste dall'art. 13 del citato regolamento Comunale;
3. di essere consapevole che per effetto della presente autocertificazione l'attività potrà essere iniziata dal _____, con contestuale comunicazione al Comune, ma che a seguito dei controlli dell'A.U.L.S.S. l'attività potrà essere sospesa per gli eventuali adeguamenti;
4. di essere consapevole delle responsabilità derivanti da quanto sopra, delle sanzioni previste dall'art. 16 del Regolamento Comunale nonché che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Allega: fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante (in corso di validità)

data _____

(firma)